



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO

“G. Troccoli”

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO “G. Troccoli”

Via Feliciazza, 22 - Tel. E Fax 0981/ 76096 -708892

87010 - CASSANO - LAUROPOLI

E-mail: CSIC822003@istruzione.it - Posta certificata: CSIC822003@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico CSIC822003 - Codice Fiscale: 94005990786 –

Prot. 1717 A.39.d

Lauropoli, 26/08/2021

AL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO WEB

Oggetto: **OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

A seguito delle recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, emanate al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito un'informazione essenziale di quanto viene richiesto al personale della scuola, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale dei documenti normativi allegati.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” all'art. 9-ter dispone che:

- 1) “*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19*”
- 2) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- 3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

A partire dall'1/09/2021, quindi, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e ad esibire, a richiesta, il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. **Sono esentati da tale obbligo gli alunni.**

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (Dirigente Scolastico o suo delegato):

- a) **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- b) **risulta assente ingiustificato con le relative conseguenze previste dalla norma;**

- c) **a decorrere dal quinto giorno, viene sospeso senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**

Per il personale docente e non docente tenuto a formalizzare la presa di servizio **all'1 settembre** o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della *"mancata presa di servizio"* a legislazione e normativa vigente.

Si ricorda che la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* - *Parere tecnico*, afferma testualmente: *"La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.*

Come ottenere il Green Pass.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass "costituisce una ulteriore misura di sicurezza".

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

La verifica del Green Pass.

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" che ne rileva la validità mostrando l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Si allegano documenti e si invita ad un'attenta lettura degli stessi:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021

F.to Il Dirigente Scolastico

Maria Lucia Giordano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93